

eban

ENTE
BILATERALE
AGRICOLO
NAZIONALE

Europaplan2 - Roma



eban

ENTE
BILATERALE
AGRICOLO
NAZIONALE

EBAN

📍 Via G. B. Morgagni, 33 - 00161 Roma

☎ +39 06 47824858

✉ info@enteeban.it

🖱 www.enteeban.it

ENTE BILATERALE
AGRICOLO NAZIONALE

WWW.ENTEEBAN.IT



EBAN

📍 Via G. B. Morgagni, 33 - 00161 Roma

☎ +39 06 47824858

✉ info@enteeban.it

🖱 www.enteeban.it

EDIZIONE 2025

INDICE

L'ENTE	4
EBAN FINANZIA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER SALUTE E SICUREZZA	6
REGOLAMENTO WELFARE INTEGRATIVO	7
Oggetto del regolamento	7
Modalità di iscrizione	7
Diritto alle prestazioni	7
Documentazione ai fini fiscali – modello C.U.	8
Accertamenti amministrativi	9
Revisione della pratica	9
Privacy e tutela dei dati personali e sensibili	9
Prestazioni	10
A Licenziamento	10
B Maternità/Paternità (Astensione facoltativa)	11
C Patologie Oncologiche	12
D Vittime di violenza in genere	13
E Congedo parentale (Astensione obbligatoria)	15
REGOLAMENTO PRESTAZIONE RISCHIO VITA (ART. 66)	17
Oggetto del regolamento	17
Modalità di iscrizione	18
Diritto alle prestazioni	18
Accertamenti amministrativi	19
Revisione della pratica	19
Privacy e tutela dei dati personali e sensibili	19
Modalità di erogazione del contributo	21
Documentazione necessaria per l'apertura della pratica di sinistro	22



L'Ente

L'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) è costituito dalle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro agricolo (Confagricoltura, Coldiretti e Cia) e dalle Organizzazioni nazionali dei lavoratori agricoli (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil) firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

Esso svolge importanti funzioni a sostegno delle imprese e dei lavoratori del settore primario e rappresenta una sede di confronto permanente tra le Parti sociali agricole sui temi dell'occupazione, *delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva.*

Con la creazione dell'EBAN è stato semplificato e razionalizzato il sistema di bilateralità agricolo, in attuazione delle previsioni del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Ad EBAN sono stati affidati compiti svolti in precedenza da una pluralità di organismi: *l'Osservatorio nazionale, Agriform, la Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità, il Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.*

L'EBAN ha inoltre il compito di promuovere e coordinare lo sviluppo degli enti bilaterali territoriali per i quali è in atto un'analoga trasformazione. In tal modo le Parti sociali hanno inteso realizzare un vero e proprio sistema di bilateralità in grado di offrire al mondo del lavoro agricolo una diffusa rete di tutele.

L'EBAN assicura altresì prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale, agli operai agricoli e florovivaisti, attraverso un apposito fondo, il FISA (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori agricoli e florovivaisti).

Le Organizzazioni di rappresentanza del settore agricolo hanno così colto le opportunità offerte dal vigente quadro normativo, che assegna alle Parti Sociali la gestione di funzioni sussidiarie, in alcuni casi addirittura sostitutive, di quelle pubbliche, in materia di mercato del lavoro, sicurezza, sanità, formazione, integrazione al reddito. L'Ente bilaterale nazionale rappresenta infatti solo l'ultima tappa di un percorso – cominciato con la costituzione dell'ENPAIA nel 1936 – che si è evoluto, modernizzato e affinato nel tempo sia a livello territoriale che nazionale (Casse Extra Legem, Fislaf, For.Agrì., Agrifondo).

Le Parti sociali hanno realizzato un sistema complesso e articolato, regolato da accordi sindacali e finanziato esclusivamente dalle categorie interessate, senza alcun apporto pubblico. Una volta completato anche a livello territoriale il nuovo sistema di bilateralità risulterà più solido e razionale, assicurando alle imprese agricole migliori servizi e tutele, e garantendo ai lavoratori maggiori e più efficaci forme di protezione sociale.

La bilateralità svolge un ruolo di fondamentale rilievo nel tessuto sociale e produttivo: avvicina il mondo delle imprese e quello dei lavoratori.

EBAN FINANZIA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER SALUTE E SICUREZZA

EBAN pubblica ogni anno un bando per il finanziamento di attività formative obbligatorie in materia di salute e sicurezza dei lavoratori agricoli. Si tratta di un'importante attività che incentiva i datori di lavoro e i lavoratori aderenti al sistema della bilateralità a svolgere, con finanziamento a carico dell'Ente, corsi in materia di salute e sicurezza obbligatoria. L'emanazione del bando viene deliberata anno per anno – sin dal 2016 – dal Comitato di Gestione di EBAN che individua l'ammontare delle risorse messe a disposizione ed i criteri per l'ammissione del bando. Possono ricevere finanziamenti i progetti aziendali, di gruppo/rete e territoriali con massimali differenziati per tipologia. Sono ammesse al finanziamento esclusivamente le imprese agricole, iscritte all'Ente e regolarmente versanti da almeno 18 mesi, che applicano il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e in regola con i versamenti contributivi obbligatori per legge e con quelli destinati all'EBAN. Ogni impresa può richiedere solo un finanziamento e può partecipare ad un solo progetto. Il bando si caratterizza per la semplificazione dei progetti di formazione che sono predefiniti dall'Ente stesso sulla base delle normative vigenti in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza (non c'è dunque una valutazione di merito da parte dell'Ente). L'assegnazione delle risorse avviene con la modalità "a sportello", seguendo l'ordine cronologico di arrivo dei progetti (click day), e con l'elaborazione di tre diverse graduatorie su base territoriale (nord, centro e sud). I contributi vengono erogati in un'unica soluzione alla chiusura delle attività, previa giustificazione delle spese sostenute, nel rispetto del preventivo presentato.



REGOLAMENTO WELFARE INTEGRATIVO

Art. 66 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del verbale di accordo del 23 maggio 2022

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'erogazione delle prestazioni in favore degli operai assunti a tempo indeterminato rientranti nelle casistiche individuate dall'art. 66 del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio 2022 e successive modifiche.

Le prestazioni qui regolamentate sono riconosciute nei limiti dei fondi stanziati annualmente dall'EBAN con apposita delibera del Comitato di Gestione.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'EBAN dei lavoratori/lavoratrici avviene automaticamente mediante il versamento dei contributi dovuti all'Ente da parte delle Aziende iscritte, tramite le denunce contributive obbligatorie all'INPS.



DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto alle prestazioni gli operai assunti a tempo indeterminato dipendenti di Aziende agricole e florovivaistiche che siano in regola con i versamenti dei contributi dovuti all'EBAN per l'anno precedente a quello in cui maturano il diritto all'erogazione delle relative indennità.

Le prestazioni spettano solo in assenza di analoghe forme di tutela previste nei contratti provinciali e/o regolamenti delle Casse extra legem/Ebat.



DOCUMENTAZIONE AI FINI FISCALI – MODELLO C.U.

Al fine di consentire all'EBAN di ottemperare correttamente alle vigenti normative di legge sull'emissione dei documenti fiscali relativi all'erogazione delle indennità erogate, il richiedente, nell'apposita casella del modulo di richiesta, dovrà indicare obbligatoriamente:

 l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) presso il quale si desidera ricevere:

> eventuali comunicazioni;

> la Certificazione Unica.

 l'aliquota IRPEF da applicare in sede di liquidazione del contributo richiesto.

Le ritenute fiscali operate dall'Ente, salvo diversa indicazione del richiedente, saranno pari all'aliquota IRPEF minima prevista dalla normativa al momento della corresponsione dell'indennità con l'aggiunta delle ritenute per Addizionali Regionali e Comunali vigenti.

L'importo erogato dall'Ente è assoggettato alle ritenute fiscali di legge per il quale verrà rilasciata apposita documentazione fiscale: Modello C.U. di certificazione dell'importo percepito e delle ritenute subite nell'anno fiscale di competenza. Questo documento viene emesso per consentire al percettore di ottemperare agli obblighi ed adempimenti fiscali a suo carico esclusivo.

L'EBAN provvederà all'invio del Modello C.U. utilizzando l'indirizzo e-mail che il richiedente ha indicato nell'apposita casella del modulo di richiesta o in alternativa tramite posta all'indirizzo di residenza indicato.



ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI

Per una corretta valutazione dell'evento e/o per la verifica della veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni rese, l'EBAN avrà sempre la facoltà di esercitare ogni controllo ed ogni accertamento ritenuto necessario, anche ai sensi e per gli effetti di cui al art. 71 comma 4 del D.P.R. 445/2000.

Il rifiuto da parte degli operai agricoli o florovivaisti, assunti a tempo indeterminato, di presentare la documentazione richiesta o l'opposizione agli eventuali accertamenti decisi dall'Ente, comportano la decadenza del diritto all'indennità.



REVISIONE DELLA PRATICA

L'Iscritto può richiedere all'EBAN la revisione della pratica entro 60 (sessanta) giorni dalla data della lettera di liquidazione/sospensione/rigetto. È facoltà dell'Iscritto promuovere il ricorso al Comitato di Gestione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla decisione dell'Ente.



PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della legislazione in vigore, i dati forniti vengono trattati per il fine esclusivo della gestione del rapporto associativo. Il conferimento dei dati è dunque strettamente funzionale all'instaurazione di tale rapporto che, senza i dati richiesti, potrebbe non essere (in tutto o in parte) eseguito.

Sul sito dell'Eban è disponibile l'informativa per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (Reg. UE 679/2016).

PRESTAZIONI



A | LICENZIAMENTO

Agli operai agricoli e florovivaisti, assunti a tempo indeterminato e licenziati nell'ultimo quadrimestre dell'anno solare, è riconosciuta un'indennità economica pari al 30% del minimo retributivo della II area allegato 1 del CCNL per tre mensilità. L'indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 26 giorni lavorativi.

Per poter usufruire della prestazione l'iscritto/a deve presentare all'Eban la seguente documentazione:

- > modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.enteeban.it) compilato in ogni sua parte, datato e firmato;
- > copia di documento di identità in corso di validità;
- > copia della lettera di licenziamento;
- > copia dell'ultima busta paga riportante la data di cessazione del rapporto;
- > copia del modello UNILAV riportante la data di cessazione o in alternativa attestato di iscrizione e copia modulo Did (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa) rilasciati dal Centro per l'Impiego.

Tale documentazione deve essere inviata all'Ente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo, tramite Raccomandata A/R; Posta elettronica con conferma di ricezione; utilizzando i recapiti riportati sul sito istituzionale.

L'Ente erogherà gli importi dovuti entro i 60 giorni successivi tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'iscritto) o tramite invio di assegno non trasferibile intestato

al beneficiario all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta. Nel caso in cui il lavoratore inizi un nuovo rapporto di lavoro durante il periodo oggetto dell'indennità, è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ente per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta.



B | MATERNITÀ/PATERNITÀ (ASTENSIONE FACOLTATIVA)

Agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato, che si avvalgono del congedo parentale per maternità/paternità di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 (cd. Astensione facoltativa) in costanza di rapporto, è riconosciuta un'indennità economica integrativa all'indennità di legge erogata dall'INPS pari al 40% del minimo retributivo della II area allegato 1 del CCNL per un massimo di sei mensilità fruibile fino al raggiungimento dei sei anni di età del bambino ovvero sei anni dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione.

L'indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 26 giorni lavorativi

Per poter usufruire della prestazione il lavoratore deve presentare all'Ente la seguente documentazione:

- > modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.enteeban.it) compilato in ogni sua parte, datato e firmato;
- > copia di documento di identità in corso di validità;
- > copia completa della domanda inoltrata all'INPS;
- > copia completa della domanda inoltrata al datore di lavoro;
- > copia dei cedolini paga, relativi alle mensilità in cui viene richiesta l'indennità, da cui risulta l'importo erogato dall'INPS (nel caso di richieste di astensione per più mesi, il lavoratore invierà il primo cedolino congiuntamente con il modulo di richiesta, ed i successivi cedolini con invii separati a cadenza mensile).

Tale documentazione deve essere inviata all'Ente, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dalla data in cui è stata presentata la domanda all'INPS, tramite Raccomandata A/R; Posta elettronica con conferma di ricezione: utilizzando i recapiti riportati sul sito istituzionale (Esempio: la data di presentazione della domanda inoltrata all'INPS è il 01/02/23; il termine ultimo per la presentazione della richiesta all'Ente è il 01/03/23).

L'Ente erogherà gli importi dovuti entro aprile dell'anno successivo tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'Iscritto) o tramite invio di assegno non trasferibile intestato al beneficiario all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta.

Nel caso in cui il Lavoratore interrompa anticipatamente il periodo di astensione richiesto è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ente per iscritto. In tal caso la prestazione spettante verrà proporzionalmente ridotta.



C | PATOLOGIE ONCOLOGICHE

Agli operai agricoli e florovivaisti, assunti a tempo indeterminato, affetti da patologie oncologiche o che abbiano subito grandi interventi chirurgici e che usufruiscono dell'astensione non retribuita di cui agli articoli 60 e 61 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti è riconosciuto un assegno di solidarietà pari all'80% del minimo retributivo della II area per un massimo di sei mensilità.

Per poter usufruire della prestazione il lavoratore deve presentare all'Ente, al termine del periodo di comporta, la seguente documentazione:

- modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.enteeban.it) compilato in ogni sua parte, datato e firmato;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa della richiesta di astensione non retribuita presentata al datore di lavoro.

Tale documentazione deve essere inviata all'Ente entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine del periodo di comporta tramite Raccomandata A/R; Posta elettronica con conferma di ricezione utilizzando i recapiti riportati sul sito istituzionale.

L'Ente erogherà gli importi dovuti entro aprile dell'anno successivo tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'Iscritto) o tramite invio di assegno non trasferibile intestato al beneficiario all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta.

Nel caso in cui il Lavoratore interrompa anticipatamente il periodo di aspettativa non retribuita questi è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ente per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta.



D | VITTIME DI VIOLENZA IN GENERE

Alle donne lavoratrici assunte a tempo indeterminato e inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che usufruiscano dello specifico congedo disciplinato all'art. 24 del D.lgs. n.80/2015, richiamato dall'art. 69 del CCNL operai agricoli e florovivaisti è riconosciuta un'indennità pari al 100% del minimo retributivo della II area per i tre mesi di congedo fruiti successivamente ai tre mesi previsti per legge ed indennizzati dall'INPS. L'indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 26 giorni lavorativi.

Per poter usufruire della prestazione la lavoratrice deve presentare all'Ente, al termine del periodo di congedo, la seguente documentazione:

- modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.enteeban.it) compilato in ogni sua parte, datato e firmato;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa dell'atto con cui la lavoratrice comunica

al datore di lavoro la volontà di avvalersi del congedo aggiuntivo di cui all'art. 67-bis comma 2 del CCNL e dal quale risulta l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo;

- certificazione dei servizi sociali del comune di residenza o dei centri antiviolenza o delle case di rifugio;
- copia dei cedolini paga, relativi ai primi tre mesi di fruizione dell'aspettativa, dai quali si evinca l'effettiva fruizione dell'indennità riconosciuta dalla legge;
- copia dei cedolini paga, relativi agli ulteriori due mesi di fruizione del congedo, dai quali si evinca l'effettiva fruizione dell'astensione riconosciuta dall'art. 67-bis comma 2.

Tale documentazione deve essere inviata all'EBAN entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine del periodo di congedo tramite Raccomandata A/R; Posta elettronica con conferma di ricezione utilizzando i recapiti riportati sul sito istituzionale. L'Ente erogherà gli importi dovuti entro aprile dell'anno successivo tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato all'Iscritto) o tramite invio di assegno non trasferibile intestato al beneficiario all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta.

Nel caso in cui la Lavoratrice interrompa anticipatamente il periodo di congedo richiesto è tenuta a comunicarlo tempestivamente all'Ente per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta.



E | CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

Alle operaie agricole e florovivaiste assunte a tempo indeterminato, che si avvalgono del congedo parentale per maternità per astensione obbligatoria in costanza di rapporto, è riconosciuta un'indennità economica integrativa pari al 20% del minimo retributivo della II area per un massimo di cinque mensilità. L'indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 26 giorni lavorativi.

Per poter usufruire della prestazione la lavoratrice deve presentare all'Ente la seguente documentazione:

- modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.enteeban.it) compilato in ogni sua parte, datato e firmato;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa della domanda inoltrata all'INPS;
- copia completa della domanda inoltrata al datore di lavoro;
- copia dei cedolini paga, relativi alle mensilità in cui viene usufruita l'astensione obbligatoria.

Tale documentazione deve essere inviata all'Ente, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dalla data in cui è stata presentata la domanda all'INPS, tramite Raccomandata A/R; Posta elettronica con conferma di ricezione utilizzando i recapiti riportati sul sito istituzionale (Esempio: la data di presentazione della domanda inoltrata all'INPS è il 01/02/23; il termine ultimo per la presentazione della richiesta all'Ente è il 01/03/23).

L'Ente erogherà gli importi dovuti entro aprile dell'anno successivo tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato all'Iscritto) o tramite invio di assegno non trasferibile intestato al beneficiario all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta.

Nel caso in cui la lavoratrice interrompa anticipatamente il periodo astensione richiesto è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ente per iscritto.



REGOLAMENTO PRESTAZIONE RISCHIO VITA

Art. 66 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio 2022 e accordo tra le Parti Sociali del 30 novembre 2022

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'erogazione della prestazione in favore degli operai agricoli e florovivaisti assunti a tempo indeterminato in attuazione dell'art. 66 del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 23 maggio 2022 e dell'accordo tra le Parti Sociali del 30 novembre 2022.

La prestazione Rischio Vita ha lo scopo di garantire uno strumento che consenta collettivamente e mutualisticamente la copertura economica relativa alla previsione posta dal C.C.N.L. di fornire una prestazione assistenziale, tramite erogazione di un capitale, agli eredi di cui all'art. 536 cc, nel caso di decesso dei lavoratori dipendenti con contratto a durata indeterminata in costanza del rapporto di lavoro.

La prestazione — nella misura massima definita dall'accordo delle Parti Sociali del 30 novembre 2022 in 20.000,00 euro — è riconosciuta nei limiti dei fondi stanziati annualmente dall'EBAN con apposita delibera del Comitato di Gestione. L'indennità può dunque essere corrisposta in misura inferiore ai 20.000,00 euro, qualora non ci sia capienza nelle risorse stanziare rispetto alle istanze pervenute.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'EBAN dei lavoratori/lavoratrici avviene automaticamente mediante il versamento dei contributi dovuti all'Ente da parte delle Aziende iscritte, tramite le denunce contributive obbligatorie all'INPS.



DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto alle prestazioni gli eredi legittimari degli operai assunti a tempo indeterminato — sia full time che part time, inclusi gli operai apprendisti — dipendenti di Aziende agricole e florovivaistiche che siano in regola con i versamenti dei contributi dovuti all'EBAN per l'anno precedente a quello in cui maturano il diritto all'erogazione delle relative indennità.

La prestazione spetta solo in assenza di analoghe forme di tutela previste nei contratti provinciali e/o regolamenti delle Casse extra legem/Ebat.

La prestazione non viene riconosciuta nei casi in cui l'evento sia già tutelato da analoga prestazione da parte del sistema di bilateralità agricolo nazionale, come nell'ipotesi di decesso per infortunio sul lavoro, evento già tutelato dal Fondo Integrativo Sanitario Agricolo (FISA).

Le prestazioni spettano solo per gli eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2023. Le relative pratiche potranno essere presentate solo a partire da tale data e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, pena la loro inammissibilità.

La prestazione è unica a prescindere dal numero degli eredi legittimari.



ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI

Per una corretta valutazione dell'evento e/o per la verifica della veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni rese, l'EBAN avrà sempre la facoltà di esercitare ogni controllo ed ogni accertamento ritenuto necessario, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445/2000.

Il rifiuto da parte degli eredi legittimari dell'operaio agricolo o florovivaista, assunto a tempo indeterminato, di presentare la documentazione richiesta o l'opposizione agli eventuali accertamenti decisi dall'Ente, comportano la decadenza del diritto all'indennità.



REVISIONE DELLA PRATICA

Gli aventi diritto possono richiedere all'EBAN la revisione della pratica entro 60 (sessanta) giorni dalla data della lettera di liquidazione/sospensione/rigetto.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di revisione, è facoltà degli aventi diritto promuovere il ricorso al Comitato di Gestione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla decisione dell'Ente.



PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della legislazione in vigore, i dati forniti vengono trattati per il fine esclusivo della gestione della prestazione e del rapporto associativo.

Il conferimento dei dati è dunque strettamente funzionale all'instaurazione di tale rapporto e all'erogazione della prestazione che, senza i dati richiesti, potrebbe non essere (in tutto o in parte) erogata.

Sul sito dell'EBAN è disponibile l'informativa per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (Reg. UE 679/2016).



MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La gestione di tipo mutualistico (e non assicurativo) dell'intervento assistenziale da parte dell'Ente non consente allo stesso di definire in anticipo la misura della prestazione, giacché la stessa dipende dall'ammontare delle risorse stanziare annualmente a tale scopo e dal numero totale di domande presentate per quell'anno ed accolte.

Il Comitato di Gestione stabilirà annualmente l'importo degli acconti e dell'eventuale conguaglio entro il mese di aprile dell'anno successivo da liquidare a tutti i richiedenti aventi diritto.

Il Fondo, in base alle richieste presentate legittimamente e nel rispetto della procedura indicata nel presente regolamento, provvederà a liquidare le somme come di seguito indicato:

- un acconto nella misura stabilita annualmente dal Comitato di Gestione all'accoglimento della domanda;
- l'eventuale conguaglio entro il mese di aprile dell'anno successivo.



DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APERTURA DELLA PRATICA DI SINISTRO

Per richiedere la liquidazione del capitale, gli eredi dovranno trasmettere la documentazione di seguito elencata inviandola via e-mail all'indirizzo: amministrazione@enteeban.it

- richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun avente diritto, con evidenza dei codici IBAN e con allegata copia dei documenti di identità e del codice fiscale (utilizzando l'apposito "MODULO PER LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI PREMORIENZA" predisposto sul sito);
- dichiarazione di non aver diritto e non aver richiesto analoga prestazione al FISA e o all'Ente bilaterale Agricolo Provinciale/Cassa extra legem;
- informativa e consenso sul trattamento dei dati personali sottoscritti dagli eredi;
- certificato di morte rilasciato dal Comune;
- certificato medico attestante la causa del decesso: ad esempio certificato del medico curante o estratto della cartella clinica relativa al decesso (se questo è avvenuto presso una struttura ospedaliera) oppure scheda di morte ISTAT (reperibile o presso la struttura ospedaliera o presso il Comune);

- in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di apertura di procedimento penale, copia dei relativi atti;
- atto notorio (o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata in Comune) con indicazione degli eredi di cui all'art. 536 cc legittimi del defunto con nome, cognome, data di nascita e grado di parentela di ciascuno.

Ai fini della definizione della pratica, solo se strettamente necessario, l'Ente si riserva di richiedere ulteriore documentazione.

In caso di presenza di eredi minorenni/inabili/interdetti, dopo aver valutato la liquidabilità della prestazione, identificati gli aventi diritto e dopo aver stabilito l'importo esatto da liquidare, verrà richiesta la produzione di un apposito Decreto del Giudice Tutelare, che autorizzi il tutore ad incassare l'importo spettante al tutelato.

